

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TOSCANA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

TITOLO I

DEFINIZIONE E SCOPI

articolo 1 - L'Associazione Toscana Dirigenti Aziende Industriali (in prosieguo "Associazione"), già Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Industriali, ha sede in Firenze, non persegue scopi politici, né di lucro e la sua attività è regolata dal presente Statuto.

articolo 2 - L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) Rappresentare gli associati e tutelarne l'organizzazione, il prestigio e gli interessi in ambito regionale.
- b) Coordinare e armonizzare l'attività degli aderenti; promuovere e svolgere azioni comuni nell'interesse degli associati; collegarsi ad organismi e associazioni nella Regione aventi finalità analoghe e che possano interessare gli associati.
- c) Rappresentare gli associati e tutelarne gli interessi, se del caso anche nella stipulazione di contratti di lavoro o nella trattazione di vertenze in sede sindacale, stragiudiziale e arbitrale.
- d) Promuovere o assecondare ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, favorisca lo sviluppo culturale e professionale degli associati, anche mediante partecipazione in enti o società con finalità coerenti con il presente Statuto.
- e) Svolgere la propria attività nell'ambito dei principi costitutivi e delle finalità della FNDAI.

Presupposto fondamentale dell'Associazione è un'assistenza continua, completa e capillare a tutti i soci.

L'Associazione deve garantire il funzionamento degli uffici della sede in modo da corrispondere alle diverse necessità degli associati nel campo sindacale, in quello previdenziale e in quello assistenziale. Ogni socio deve ricevere, con possibile tempestività, le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti leggi, contratti, vertenze e problemi vari di interesse della categoria.

TITOLO II SOCI

articolo 3 - Possono essere soci:

- a) coloro che, in aziende industriali e in aziende esercenti servizi interessanti l'industria, hanno un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art.2095 c.c.;
- b) coloro che, in aziende industriali e in aziende esercenti servizi interessanti l'industria, hanno un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la qualifica di Quadro Apicale o equivalente;
- c) coloro che hanno ricoperto la qualifica di dirigente ovvero coloro che ricoprono funzioni di Alta Professionalità Aziendale, purché non esercitino attività da ritenersi incompatibili con l'appartenenza all'Associazione;
- d) i Dirigenti, i Quadri Apicali o le Alte Professionalità Aziendali ,pensionati.

articolo 4 - Per l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda fornendo, insieme alle proprie generalità, l'indicazione della ditta di appartenenza e delle mansioni, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3;
- b) versare la quota di ammissione e il contributo associativo annuale.

Contro l'eventuale rigetto della domanda, l'interessato potrà appellarsi entro i successivi 60 giorni al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà in modo definitivo nel termine di 60 giorni dalla data dell'istanza.

articolo 5 - L'ammissione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione.

L'adesione s'intende data per l'intero anno solare in corso e tacitamente rinnovata di anno in anno, quando non venga disdetta almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno.

articolo 6 - La qualifica di socio si perde:

- a) per volontarie dimissioni da darsi per iscritto entro il mese di settembre per l'anno successivo;
- b) per la perdita della qualifica da comunicarsi entro tre mesi dalla cessazione del rapporto, salvo richiesta di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'art. 3 lett.c);
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e/o disciplinari;
- d) alla scadenza dell'anno sociale, per ingiustificata morosità nel pagamento del contributo associativo.

articolo 7 - Il contributo associativo annuale, nella misura e nei termini di pagamento, è fissato dal Consiglio Direttivo ed è comprensivo della quota di partecipazione alla FNDAI e alla CIDA.

La quota di ammissione, da versarsi al momento dell'iscrizione all'Associazione, è fissata nella misura di un decimo della quota totale annuale.

Per i dirigenti pensionati il contributo annuale è ridotto almeno del cinquantapercento a decorrere dall'anno successivo al pensionamento, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire una quota maggiorata per coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro autonomo. Agli altri iscritti pensionati di cui all'art.3 lett. d) verrà applicata la medesima quota associativa disposta per i dirigenti pensionati.

Agli iscritti di cui all'art.3 lett. b) verrà applicata la quota associativa prevista in sede nazionale.

Agli iscritti di cui all'art.3 lett. c) verrà applicata la medesima quota associativa prevista per i pensionati, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire una quota maggiorata per coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro autonomo.

Quando colui che chiede l'iscrizione all'Associazione ha vertenza in corso con l'azienda o necessita di prestazioni di particolare impegno e complessità, deve corrispondere la quota associativa per gli anni pregressi in servizio presso l'azienda fino ad un massimo di tre, oltre a regolarizzare la propria posizione contributiva per l'anno in corso.

articolo 8 - I soci aventi sede di lavoro o residenza in una stessa provincia della regione sono raggruppati in "Sezioni Provinciali", facenti capo ad altrettanti "Comitati Provinciali". Nell'ambito dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, è consentita la costituzione di gruppi aventi particolari interessi o finalità (es. minerari, anziani, giovani, ecc.).

articolo 9 - Soci o gruppi di soci eventualmente uscenti dall'Associazione perdono ogni diritto al patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso per quote o contributi versati.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

articolo 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, hanno la durata di un triennio e sono rinnovabili, salvo le limitazioni espressamente previste dallo Statuto.

articolo 11 - L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria. Hanno diritto di parteciparvi tutti i soci regolarmente iscritti.

I soci della provincia in cui l'Assemblea si riunisce hanno diritto, oltre al proprio voto, a essere portatori al massimo di 3 deleghe ciascuno, mentre i soci provenienti da altre province possono essere portatori al massimo di 10 deleghe ciascuno.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che facciano richiesta di scrutinio segreto almeno 10 partecipanti.

La votazione deve essere sempre a scrutinio segreto quando occorra procedere ad elezioni.

articolo 12 - Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) decidere l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- e) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- f) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione provvedendo anche alla nomina dei liquidatori;
- c) deliberare su quanto al successivo articolo 35.

articolo 13 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 maggio.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata, oltre che per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo 12, quando ciò sia richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure da almeno un decimo degli iscritti. In questi due ultimi casi, la riunione deve essere tenuta entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, da formularsi per iscritto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata dal Presidente per iscritto e per lettera raccomandata in caso di scioglimento dell'Associazione.

La convocazione deve essere scritta o stampata e inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno con gli argomenti proposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea. Tra prima e seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nell'ipotesi di mancata convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, il Segretario Generale dovrà immediatamente informare il Presidente dei Revisori dei Conti perché provveda esso stesso alla convocazione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza dei termini statutari summenzionati. Verificandosi tale evenienza, il Presidente ed il Vice Presidente si presenteranno dimissionari all'Assemblea.

I soci dell'Associazione, o di singole Sezioni provinciali, possono essere chiamati per esprimere un voto o deliberare, nonché per procedere ad elezioni o modifiche al presente Statuto, anche a mezzo di referendum con le maggioranze costitutive e deliberative previste per le Assemblee. Il referendum deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne fissa le modalità a maggioranza assoluta dei voti, e deve effettuarsi sotto il controllo di una Commissione Elettorale, composta dal Collegio dei Probiviri assistito dal Segretario Generale, che redigerà verbale sulla legittimità e regolarità dello svolgimento e sul risultato della votazione.

articolo 14 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando risulti rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando risulti rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un ventesimo degli associati; le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti in caso di modifica dello Statuto e di almeno tre quarti degli associati per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale.

La constatazione della validità della costituzione delle Assemblee è fatta dal Presidente delle stesse, su relazione della Commissione per la verifica dei poteri. Questa è composta di tre membri nominati dall'Assemblea a maggioranza di voti prima che si proceda all'esame e alla discussione dell'ordine del giorno.

articolo 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, sia esso in carica od uscente, e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è tenuta a nominare tre scrutatori fra i presenti. Il processo verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario Generale e da questi sottoscritto unitamente al Presidente; una copia deve essere inviata ai Presidenti dei Comitati provinciali.

articolo 16 - Ogni Sezione provinciale, in assemblea o a mezzo referendum elettivo deliberato secondo quanto prevede l'art.13, designa i membri di spettanza per il Consiglio Direttivo, in numero di uno ogni 100 soci della stessa Sezione. Ogni Sezione ha comunque diritto ad un minimo di due ed un massimo di dieci membri.

articolo 17 - Il Consiglio Direttivo risulta composto dai membri designati secondo il precedente articolo 16.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni di Consiglio, con voto consultivo, oltre ai Revisori dei Conti, ai Probiviri e al Segretario Generale, i soci dell'Associazione che siano Consiglieri Nazionali della CIDA, della FNDAI e degli enti collaterali a quest'ultima.

Possono inoltre essere invitati i membri di Commissioni a carattere nazionale.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; qualora ritenuto opportuno, potrà essere nominato un secondo Vice Presidente; in tal caso, dovrà essere stabilito quale dei due è Vicario;
- b) nomina nel suo seno la Giunta Esecutiva;
- c) determina e regola l'attività dell'Associazione in conformità dello Statuto e delle deliberazioni assembleari;
- d) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
- e) decide la data dell'Assemblea ordinaria annuale, la sede di convocazione, e ne fissa l'ordine del giorno;
- f) delibera le proposte da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- g) approva la relazione da sottoporre all'Assemblea annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;
- h) approva i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea annuale;
- i) indice le Assemblee di Sezione;

- l) nomina i partecipanti all'Assemblea dell'Unione dei Sindacati Toscani;
- m) stabilisce le modalità per le consultazioni e le elezioni a mezzo referendum;
- n) designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi e nelle commissioni a carattere regionale, impartendo agli stessi le direttive di massima sull'opera da svolgere ed esigendone periodica relazione;
- o) nomina i rappresentanti dell'Associazione negli enti o persone giuridiche di cui all'articolo 2 lett.d;
- p) decide la costituzione di commissioni di studio o di lavoro o di carattere sindacale, nominandone i rispettivi Coordinatori;
- q) promuove iniziative per l'aggiornamento e il perfezionamento degli associati ;
- r) assume le iniziative necessarie a tutela degli associati operanti nella regione e promuove l'azione da svolgere per la migliore salvaguardia dei loro interessi di fronte ai problemi sindacali, assistenziali e previdenziali, specie in occasione del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- s) adotta le iniziative opportune per la partecipazione della categoria allo studio ed alla soluzione dei problemi interessanti la società civile;
- t) decide, su proposta della Giunta Esecutiva, l'assunzione, con la relativa retribuzione iniziale, e il licenziamento del Segretario Generale;
- u) compie ogni e qualsiasi altro adempimento, in conformità allo Statuto ed ai deliberata assembleari, per il perseguimento dei fini sociali;
- v) nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza dell'Assemblea ordinaria, disponendo nel contempo che siano sottoposti a ratifica nella prima seduta assembleare.

articolo 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quadrimestre, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

Si riunisce inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso la data della riunione sarà fissata dal Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Nei casi di comprovata urgenza è ammessa la convocazione mediante preavviso telegrafico, e , quando possibile, a mezzo fax o e-mail, di tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti, prevale la parte a cui accede il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si astiene dalla votazione assembleare sui bilanci e su delibere relative alla propria responsabilità.

articolo 19 - La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente o, se più d'uno, dai Vice Presidenti;
- c) dal Tesoriere;
- d) da altri 2 membri designati dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Partecipano alle sedute della Giunta Esecutiva con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati provinciali, i Coordinatori delle Commissioni permanenti e il Segretario Generale.

articolo 20 - La Giunta Esecutiva ha il compito di attuare le direttive espresse dagli organi deliberanti. In particolare:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) esercita ogni atto necessario al buon funzionamento dell'Associazione e alla tutela dei soci;
- c) studia, elabora e coordina l'azione per la tutela degli interessi contrattuali, sindacali, assistenziali e previdenziali degli associati; vigila sull'applicazione delle norme contrattuali, anche con intervento diretto, promuovendo ogni iniziativa connessa;
- d) cura la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea;
- e) nomina consulenti ed esperti nonché, su proposta dei Coordinatori, i membri delle commissioni consultive;
- f) adotta ogni altro provvedimento che non sia espressamente riservato all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Nei casi di motivata urgenza, la Giunta Esecutiva può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma le relative deliberazioni devono essere sottoposte, per ratifica, allo stesso Consiglio alla prima riunione.

articolo 21 - La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti. La riunione di Consiglio interrompe il termine di tre mesi.

Salvo i casi di urgenza (in cui si procederà mediante preavviso telegrafico e, quando possibile, a mezzo fax o e-mail, di soli tre giorni) la convocazione deve avvenire con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva e delle relative deliberazioni valgono le norme già previste dall'art.18 per il Consiglio Direttivo.

articolo 22 - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali.

Adempie ai compiti che gli sono demandati dal presente Statuto; presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, e dà esecuzione alle relative deliberazioni; decide sulle domande di ammissione a socio; vigila sulla gestione economica e finanziaria, nonché sul buon funzionamento dei servizi; firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione; fa osservare lo Statuto ed assume ogni iniziativa necessaria per assicurare unitarietà d'indirizzo, efficienza di coordinamento e di collegamento con le Sezioni.

Nei casi di motivata urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, alla quale però deve riferire alla sua prima riunione per la necessaria ratifica.

articolo 23 - Il Vice Presidente o, se più d'uno, i Vice Presidenti dell'Associazione coadiuvano il Presidente il quale può delegargli particolari incarichi di sua competenza. In assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce ad ogni effetto.

articolo 24 - Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; è responsabile dei servizi di cassa e di contabilità; vigila sulla regolarità delle riscossioni dei contributi e delle quote sociali; compila i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione degli organi deliberanti ed al Collegio dei Revisori dei Conti; firma disgiuntamente dal Presidente tutti gli atti e documenti finanziari, amministrativi, contabili e bancari.

articolo 25- Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea o per referendum, ed elegge il Presidente nel suo seno.

I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche individualmente, periodiche verifiche di cassa e contabilità. Esaminano i bilanci consuntivi e redigono le relative relazioni per l'Assemblea annuale.

articolo 26 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea o per referendum, ed elegge il Presidente nel suo seno.

Il Collegio giudica su questioni disciplinari, problemi interpretativi ed applicativi dello Statuto e su quant'altro venga ad essergli deferito dal Consiglio Direttivo.

Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri sia i soci singoli che gruppi di essi, nonché il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

TITOLO IV

ORGANI PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

articolo 27 - I Comitati provinciali coadiuvano il Consiglio Direttivo nell'ambito delle singole province.

Essi sono composti di almeno 3 membri che eleggono nel loro seno il Presidente, il quale assume la qualifica di "Presidente del Comitato provinciale". In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Comitato provinciale è sostituito da altro membro del Comitato da lui designato.

Fanno parte del Comitato tutti gli eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione in rappresentanza degli associati della provincia stessa.

articolo 28 - Il Comitato provinciale si riunisce almeno ogni 6 mesi ed ogni altra volta che sia necessario.

Qualora il Comitato provinciale ritenga opportuna una convocazione dell'Assemblea di Sezione, ne avanza richiesta ai competenti Organi dell'Associazione.

articolo 29 - Su delega dell'Associazione, il Presidente del Comitato provinciale può localmente rappresentare la medesima per i problemi interessanti gli associati.

Inoltre cura e propone iniziative e provvedimenti per il collegamento tra i soci, per le informazioni e il proselitismo.

Le eventuali spese per l'espletamento del mandato in sede provinciale e regionale, sono rimborsate sulla base delle deliberazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

SEGRETARIO GENERALE

articolo 30 - Il Segretario Generale assiste gli organi sociali nelle loro funzioni e partecipa alle riunioni degli stessi, con voto consultivo, redigendone il verbale.

Dirige e coordina tutti i servizi, organizzativi, sindacali, assistenziali dell'Associazione assicurandone il buon funzionamento, e in particolare cura:

- a) la conservazione dei beni patrimoniali e il buon funzionamento degli impianti della sede,
- b) il servizio e l'efficienza del personale, di cui ha la direzione e per il quale propone al Presidente ogni provvedimento relativo; coordina inoltre l'attività operativa dei consulenti e degli esperti;
- c) il collegamento, il coordinamento e l'applicazione dei lavori delle Commissioni, delle quali è il Segretario;
- d) il collegamento con i soci e con i loro raggruppamenti statuari, l'aggiornamento e la conservazione degli schedari soci, dei verbali degli organi dell'Associazione e delle commissioni, la conservazione e l'aggiornamento dell'archivio, della biblioteca e di quant'altro costituisce il necessario materiale informativo e documentario degli uffici;
- e) il collegamento funzionale con la FNDAI e gli enti ad essa collaterali, con le autorità e con i terzi in generale;
- f) la realizzazione dei programmi e delle iniziative stabilite dagli organi dell'Associazione.

TITOLO VI

PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

articolo 31 - Il patrimonio è formato:

- a) dai beni di proprietà dell'Associazione;
- b) dagli eventuali apporti dei Sindacati Provinciali all'atto dell'adesione;
- c) dalle eccedenze annue del bilancio;
- d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

articolo 32 - Gli atti della gestione economica e finanziaria dell'Associazione sono deliberati dai competenti organi sociali, entro i limiti stabiliti dai bilanci preventivi approvati dall'Assemblea. Alla esecuzione delle deliberazioni provvede il Tesoriere.

articolo 33 - All'inizio di ogni anno solare il Tesoriere compila il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo sottopone al Presidente, alla Giunta Esecutiva e al Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo prima della presentazione nell'Assemblea. Parimenti, alla fine di ogni anno solare, il Tesoriere provvede, in conformità alle direttive dei competenti organi deliberanti, a predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo da proporre, con le stesse procedure, all'approvazione dell'Assemblea. Entrambi i bilanci sono presentati nelle assemblee delle Sezioni provinciali con i relativi allegati e restano depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli iscritti durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea per la loro approvazione.

TITOLO VII

ADESIONE DI ALTRI SINDACATI FNDAI E FUSIONE

articolo 34 - Qualora sussistano nella Regione altre Associazioni sindacali provinciali nell'ambito della FNDAI, queste potranno chiedere per i propri associati l'iscrizione all'Associazione Toscana Dirigenti Aziende Industriali. In caso di accettazione, l'Associazione Toscana estenderà la propria competenza al territorio del Sindacato richiedente che dovrà procedere immediatamente al proprio scioglimento assolvendo, nel contempo, agli adempimenti previsti nel presente Statuto per la costituzione e il funzionamento della Sezione provinciale.

articolo 35 - Eventuale fusione con Sindacati FNDAI operanti fuori della Regione Toscana, dovrà essere approvata da apposita Assemblea generale straordinaria.

TITOLO VIII

INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA' E CARICHE NAZIONALI

articolo 36 - Fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri, gli organi collegiali dell'Associazione devono essere costituiti in modo che i relativi componenti siano ripartiti tra associati in servizio o pensionati in misura proporzionale alla situazione associativa verificata al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, e comunque tale da assicurare agli associati in servizio un numero di posti non inferiore al 60%.

Tale norma non si applica alla rappresentanza in Consiglio della Sezione provinciale con numero di membri inferiore a tre. In tal caso agli associati in servizio deve essere comunque riservato almeno un posto.

articolo 37 - La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Provinciale.

La carica di Presidente non può essere esercitata dalla medesima persona per oltre due trienni consecutivi.

Le cariche di Revisore dei Conti e di Proboviro sono incompatibili con ogni altra carica.

Sono ineleggibili alle cariche sociali gli iscritti non in regola con la corresponsione della quota sociale.

articolo 38 - Il Presidente dell'Associazione deve essere indicato con priorità alla carica di Consigliere nazionale della FNDAI.

TITOLO IX

MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

articolo 39 - Il presente Statuto si inquadra nello Statuto della Federazione Nazionale, vigente al momento in cui esso è stato adottato.

Qualunque variazione avvenisse nel suddetto Statuto della Federazione rispetto a cui il presente Statuto risultasse in contrasto, si procederà alle immediate necessarie variazioni.

Per tutto ciò che non fosse qui specificato, ma che fosse deducibile dallo Statuto Nazionale, dovrà essere seguito il criterio tenuto in sede nazionale.

articolo 40 - Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere portate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o per iniziativa propria o su richiesta di almeno tre Comitati Provinciali o di almeno un quinto dei soci. Qualora si voglia procedere a modifiche attraverso la consultazione referendaria, questa deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria insieme alle modifiche proposte.

articolo 41 - Per lo scioglimento dell'Associazione, occorre la richiesta di un numero di Comitati Provinciali rappresentanti la maggioranza degli iscritti, e ciò dovrà risultare dai verbali di Assemblea delle Sezioni.

articolo 42 - In conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione:

- a) non potrà distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) deve redigere e approvare annualmente un rendiconto economico finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente statuto.

La posizione e la quota associativa non sono trasmissibili a terzi. La quota non è suscettibile di rivalutazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 43 - Quando negli Organi Collegiali dell'Associazione venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, la sostituzione di coloro che hanno cessato dalla carica sarà effettuata dal Consiglio Direttivo in base all'ordine di precedenza nelle ultime votazioni per l'elezione di componenti l'organo collegiale stesso.

I Consiglieri scadono dopo tre assenze consecutive non giustificate da motivi sindacali.

articolo 44 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile sulle Associazioni.

TITOLO XI

NORME DI ATTUAZIONE

articolo 45 - L'adesione di un Associazione sindacale provinciale operante nella Regione Toscana comporta, ipso facto e senza particolari modalità, il trasferimento dei soci dall'Associazione sindacale che aderisce all'Associazione Toscana e la trasformazione di quella in Sezione Provinciale dell'Associazione Toscana, che estenderà automaticamente la propria competenza al territorio dell'Associazione sindacale aderente.

L'Associazione sindacale che aderisce manterrà la disponibilità pro-rata delle quote sociali dovute o corrisposte dai propri soci fino alla data della delibera assembleare di adesione all'Associazione Toscana, mentre il pro-rata delle stesse, dal primo giorno del mese successivo al verificarsi di tale evento, sarà di competenza dell'Associazione Toscana.

L'Associazione sindacale che aderisce prenderà a suo carico le eventuali morosità dei propri soci prima del passaggio degli stessi all'Associazione Toscana e deciderà circa la destinazione del proprio patrimonio e l'eventuale auspicabile apporto di tutto o parte dello stesso nell'Associazione Toscana.

articolo 46 - Nella stessa Assemblea con cui l'Associazione sindacale provinciale delibera la propria adesione all'Associazione Toscana, dovranno essere eletti i componenti del Comitato provinciale di cui all'art.27 e dovranno essere designati i membri che faranno parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Toscana, che li coopterà.

La ratifica delle designazioni avverrà nella prima Assemblea ordinaria dell'Associazione Toscana.

Il mandato dei Consiglieri così cooptati andrà comunque a scadere con la cessazione del Consiglio in carica.
L'adesione di una o più Associazioni sindacali provinciali non comporta variazioni od integrazioni nelle altre cariche sociali fino alla scadenza statutaria del mandato.

articolo 47 - Non risultando necessaria la costituzione -come previsto dall'articolo 8 del presente Statuto- di una Sezione provinciale a Firenze ove l'Associazione Toscana ha la sede, per l'Assemblea di Sezione di cui all'articolo 16 del presente Statuto provvederà direttamente il Consiglio Direttivo attraverso la convocazione dell'Assemblea o la consultazione referendaria dei soci interessati, i quali si regoleranno per gli adempimenti da soddisfare come se, a tutti gli effetti, anche in Firenze esistesse una distinta Sezione provinciale.

Firenze, 7 maggio 2012